

## CAPITOLATO DI GARA

### LOTTO 1 – AMBITO 1.4

#### GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA

LOTTO 1	Con decorrenza dalle ore 24 del	Con scadenza alle ore 24 del	CIG
Ambito 1.4 - Polizza RCA Libro matricola	31/12/2018	31/12/2020	7628974C7E

**DA AGGIUDICARSI CON PROCEDURA APERTA AI SENSI  
DEL D. LGS. N° 50 DEL 18 APRILE 2016 E SMI**

Lecce, 20 Settembre 2018

IL RUP



## **INDICE**

### **TITOLO I - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Attività Contraente

### **TITOLO II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

- Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
- Art. 4 - Aggravamento del rischio
- Art. 5 - Durata del contratto
- Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 7 - Pagamento frazionato del premio annuale
- Art. 8 - Modifiche dell'assicurazione
- Art. 9 - Forma delle comunicazioni
- Art. 10 - Interpretazione del contratto
- Art. 11 - Oneri fiscali
- Art. 12 - Clausola Broker
- Art. 13 - Coassicurazione e delega (in caso di Coassicurazione)
- Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 15 - Foro competente
- Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

### **TITOLO III - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCA**

- Art. 17 - Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 18 - Limite dell'assicurazione - Massimali
- Art. 19 - Forma Tariffaria - Determinazione del Premio
- Art. 20 - Profilo specifico del rischio
- Art. 21 - Sovraccarico - Aggravamento del rischio (art. 1898 c.c.)
- Art. 22 - Esclusioni e rivalsa
- Art. 23 - Precisazioni sulla qualifica di "Terzo"
- Art. 24 - Estensione Territoriale
- Art. 25 - Modalità per la denuncia dei sinistri
- Art. 26 - Gestione delle vertenze civili e tutela penale
- Art. 27 - Polizza a Libro Matricola e Regolazione del Premio
- Art. 28 - Obbligo dell'Impresa di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio
- Art. 29 Riservatezza dei dati afferenti il rapporto sinistri a premi.
- Art. 30 - Sostituzione del Certificato e del Contrassegno

### **TITOLO IV - CONDIZIONI SPECIALI**

- Art. 31 - Messa a punto di un efficiente servizio di gestione e di liquidazione danni per sinistri del Contraente

### **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 32 - Riparto di coassicurazione
- Art. 33 - Disposizione finale

### **ALLEGATI**

## TITOLO I - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

### Art. 1 - Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<b>Assicurazione</b>	il contratto di assicurazione.
<b>CONSAP</b>	Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA (regolamento attuativo del Codice delle Assicurazioni 18.07.2006 254 art. 2) incaricata della gestione della Stanza di compensazione.
<b>Cose</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
<b>Compagnia</b>	L'Impresa Assicuratrice.
<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Indennizzo diretto</b>	la somma pagata dall'impresa delegataria alla Contraente assicurata per sinistro attivo, ai trasportati sull'autobus e al conducente dello stesso in ambito previsto dalla legge.
<b>Legge</b>	Il Decreto Legislativo n.209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni.
<b>Polizza</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente all'Impresa a fronte dei rischi coperti. Si intende per " <b>premio finito annuale per la RCA</b> ", il premio assicurativo comprensivo di imposte sulle assicurazioni e oneri derivanti dal Servizio Sanitario Nazionale nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, fatti salvi il conguaglio e la regolazione premio relativa alle variazioni risultanti a libro matricola. Tale premio dovrà essere rideterminato in caso di variazione di legge relative a tali imposte e oneri, intervenute nel corso del periodo di vigenza contrattuale.
<b>Regolamenti</b>	I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'ISVAP e dal ministero delle attività produttive.
<b>Risarcimento</b>	La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato o trasportato in caso di sinistro.
<b>Rischio</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro in base al grado di pericolosità dell'attività svolta dal Contraente.
<b>Sinistro</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

### Art. 2 - Attività Contraente

Svolgimento di tutte le attività e competenze, presenti e/o future, previste dallo statuto sociale, dalla legge, dai regolamenti, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, comunque e ovunque svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, comprese tutte le attività accessorie, preliminari, complementari, connesse, collegate e conseguenti alle principali, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa ne eccettuata.

A mero titolo esemplificativo e non limitativo il Contraente/Assicurato svolge anche le seguenti attività:

- Rimozione, ganasciatura e deposeria giudiziaria;
- Manutenzione ed installazione segnaletica orizzontale e verticale;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici;
- Attività di trasporto pubblico urbano e filoviario;
- Gestione di aree di sosta e di terminal Bus/Filobus;
- Gestione/utilizzo della rete filoviaria e delle infrastrutture di trazione elettrica necessaria per l'esercizio dei filobus;

## TITOLO II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.

#### **Art. 4 - Aggravamento del rischio**

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

#### **Art. 5 - Durata del contratto**

Il contratto avrà durata poliennale con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2018 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2020.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti. Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

E' facoltà del Contraente, ai sensi del comma 11 art. 106 del D.Lgs. 50/2016, richiedere la proroga dei contratti, alle medesime condizioni contrattuali e tariffarie, per il tempo necessario al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione delle nuove polizze e, comunque, per un massimo di 180 giorni, previo invio, entro 30 giorni dalla scadenza, di richiesta scritta all'assicuratore a mezzo raccomandata AR o pec.

#### **Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

Il premio che sarà pagato dalla Stazione Appaltante sarà quello risultante dalla gara d'appalto e determinato mediante ribasso sugli importi a base di gara.

Per il pagamento della prima rata di premio, e delle successive rate, in deroga all'art. 1901 del C.C., viene concesso un "termine di rispetto" di 30 gg dalla data di decorrenza della garanzia.

Se il Contraente non paga nei termini innanzi stabiliti, l'assicurazione resta automaticamente sospesa dalle ore 24 del giorno di scadenza del relativo "termine di rispetto" fino alle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento.

#### **Art. 7 - Pagamento frazionato del premio annuale**

La Contraente provvederà al pagamento del premio con frazionamento semestrale e sono esclusi i diritti di frazionamento.

#### **Art. 8 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 9 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni fra le Parti per essere valide devono essere fatte per iscritto, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o email per il tramite del Broker a cui è assegnata la polizza.

#### **Art. 10 - Interpretazione del contratto**

Si conviene tra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni e clausole tutte del presente contratto.

#### **Art. 11 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico del Contraente.

#### **Art. 12 - Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di avvalersi per la gestione ed esecuzione del presente contratto del servizio di brokeraggio assicurativo dell'A.T.I. composta da Adriateca S.r.l. (in qualità di Mandataria) e Italtobrokers S.p.A. (in qualità di Mandante), in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto in oggetto saranno gestiti, per conto del Contraente dal Broker. Pertanto gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente stesso.

Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker sopra designato è liberatorio per la Contraente.

La remunerazione del Broker è a carico delle Compagnie aggiudicatrici nella misura di seguito indicata, in percentuale sul premio imponibile:

Lotto	% sul premio imponibile
<b>LOTTO 1</b>	
Ambito 1.4 - Polizza RCA Libro matricola	1,98% (uno/98%)

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il suddetto servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso di validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo per l'eventuale periodo residuo.

Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la compagnia di assicurazione od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

#### **Art. 13 - Coassicurazione e delega (in caso di Coassicurazione)**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

- la Compagnia delegataria è l'unica responsabile della completa gestione del contratto e rappresenta ad ogni effetto le coassicuratrici. La Compagnia delegataria risponde per l'intera copertura del rischio, in deroga all'art. 1911 c.c., e corrisponderà integralmente il risarcimento dovuto, salvo rivalsa nei confronti delle altre imprese coassicuratrici;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto e alle condizioni di polizza allegate, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Delegataria;
- ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

#### **Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

**(Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" e D. L. 12 Novembre 2010 n. 187 "Misure urgenti in materia di sicurezza")**

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al contratto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., l'impresa assicuratrice assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa dedicati, anche non in via esclusiva.

Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n. 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà del Contraente di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il Contraente si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub-contraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. .

#### **Art. 15 - Foro competente**

In caso di controversia è riconosciuto come unico Foro competente il **Foro di Lecce**.

**Art. 16 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme del bando di gara, o equivalente atto, e di legge.

**TITOLO III - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCA**

**Art. 17 - Oggetto dell'Assicurazione**

L'impresa, in conformità alle norme della Legge e dei Regolamenti, in armonia alla volontà delle parti, assicura i rischi della responsabilità civile, per i quali è obbligatoria l'assicurazione intendendosi come tale anche l'assicurazione ai sensi del 1681 del Codice Civile afferente i danni subiti dai trasportati degli autobus, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti indicati, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo - dalla circolazione stradale (artt.1681, 2043 e 2054, c.c.) dei veicoli descritti in contratto, come risultanti dai libri matricola allegati che formano parte integrante della polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà del Contraente.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba a qualsiasi titolo rispondere, salvo rivalsa nei confronti del responsabile.

**Art. 18 - Limite dell'assicurazione - Massimali**

L'assicurazione viene prestata sino alla concorrenza dei seguenti limiti:

- a) Massimali: per sinistro € 32.000.000,00 per autobus e filobus;  
€ 7.290.000,00 per autovetture e automezzi ausiliari.

**Art. 19 - Forma Tariffaria - Determinazione del Premio**

Forma tariffaria Bonus/Malus.

Il premio è annuale e comprensivo di ogni onere di legge di qualsiasi tipo e natura.

L'assicurazione viene prestata fino alla concorrenza del massimale.

Il premio complessivo lordo offerto per la presente polizza sarà relativo alla flotta veicoli suddivisa per tipologia alla data del 31/12/2018:

PARCO AUTOMEZZI SGM	
AUTOBUS	NUMERO
Urbani + Suburbani	47
Filobus	12
Autovetture/Autoveicoli	7
Furgoni e veicoli speciali	10

L'importo del premio complessivo RCA anticipato, nel rispetto di quanto previsto agli art.18 -19, sarà determinato dall'offerta complessiva presentata in gara per la RCA (che indica in scheda allegata all'offerta il valore del premio per ciascun autobus/filobus/ veicoli ), con la sola variazione derivante in aumento o in diminuzione dalla differenza tra il numero di autobus/filobus e altri veicoli effettivamente assicurati al 31/12/2018, rispetto al numero degli autobus/filobus e altri veicoli indicati nel presente articolo e/o negli Allegati A e B al capitolato RCA.

Resta inteso che in nessun caso gli aumenti determinati in funzione dell'applicazione della regola Bonus/Malus, possono superare l'importo annuo posto a base di gara, sono fatti salvi, invece, il conguaglio e la regolazione premio relativa alle variazioni risultanti a libro matricola.

Per le targhe prova la formula tariffaria s'intende "a tariffa fissa".

**Art. 20 - Profilo specifico del rischio**

La garanzia è operante anche:

1. nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea, servizi in aree private), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87 - V comma del D.Lgs.30/4/92 n.285 e successive modificazioni e integrazioni, anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente, purché munite di patente valida, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d'autorità ed anche se affidati in comodato a terzi e/o sub-concessionari di linee del Contraente;
2. nel caso di impiego in servizi suburbani di autobus e filobus assicurati per il servizio urbano;

3. nel caso di impiego degli autobus e filobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
4. per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà, comodato e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
5. per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati anche da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto, purché dette persone siano munite di patente di guida valida;
6. per danni cagionati a terzi o cose di terzi, derivanti da scoppio o guasto del motore con conseguente incendio, nonché per i danni causati a terzi in caso di sinistro avvenuto fra veicoli di proprietà o in servizio per conto del Contraente, esclusi i danni riportati dai veicoli stessi.
7. per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
8. per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
9. per i danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
10. per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa ovvero per i danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita o discesa dall'autobus a mezzo di strutture meccaniche;
11. per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro in quanto non alla guida del mezzo;
12. l'assicurazione vale anche per i danni causati a terzi dai veicoli assicurati che, lasciati fermi, si dovessero mettere in moto accidentalmente per qualsiasi ragione senza conducente;
13. la garanzia assicurativa viene prestata per danni arrecati a terzi o cose di terzi nel caso in cui i veicoli fossero trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione e debbano trainare al rimorchio altro veicolo non in grado di circolare con mezzi propri oppure l'eventuale traino di autoveicoli di terzi, restando esclusi i danni subiti dagli autoveicoli di terzi sia trainati che trainanti;
14. la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Limitatamente ai rimorchi autovetture sono comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e seguenti del Codice Civile nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano (effetti tutti di cui agli artt. 2043 e 2054, c.c.).

Le garanzie tutte previste dal presente articolo, sono estese anche ad autoveicoli che, pur essendo autovetture servizio privato, svolgeranno (previa apposita autorizzazione rilasciata da SGM e nel rispetto della legge sui servizi integrativi) servizio a chiamata equiparato a tutti gli effetti a quello di autobus di linea, con regolare vendita di titoli di viaggio.

#### **Art. 21 - Sovraccarico - Aggravamento del rischio (art. 1898, c.c.)**

L'Assicurazione è valida, senza richiesta di sovrappremio, anche quando su ciascun veicolo prenda posto un numero di passeggeri superiore alla capienza del veicolo stesso; pertanto non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art.1898, c.c., tale sovraccarico di passeggeri.

L'Assicurazione vale anche per i danni arrecati a terzi non trasportati anche quando gli automezzi viaggiassero con le porte automatiche in funzione aperte e ciò anche in contrasto con le norme vigenti, purché al Contraente venga riconosciuta la responsabilità del sinistro.

#### **Art. 22 - Esclusioni e rivalsa**

L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

Nel caso, invece, che tale abilitazione sia stata sospesa o revocata o non rinnovata e tutto ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente/Gestore del Servizio, nonostante i regolamenti interni che impongono tali comunicazioni, l'Impresa risponde e rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Contraente/Gestore del Servizio stesso.

Nel caso in cui al conducente venga rilevata una guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'Impresa rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti:

- del Contraente/Gestore del servizio;
- del conducente salvo che questi:

- 1) sia recidivo ovvero abbia subito provvedimenti di sospensione della abilitazione di guida.
- 2) abbia agito con colpa grave o altra grave violazione delle regole di perizia, diligenza e prudenza accertate con sentenza passata in giudicato;
- 3) abbia comunque arrecato danni con conseguente morte o gravissime invalidità di una o più persone.

La rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Contraente/Gestore del servizio è piena e comprende anche i casi di eventuale solidarietà con il conducente e/o con altri terzi responsabili.

L'assicurazione non è operante

A) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 D.Lgs.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

B) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, salvo quanto previsto negli art. 20,21,23.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 del Decreto Legislativo n.209 del 2005, l'Impresa esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato previste dalla citata norma, salvo quanto previsto al 2° comma del presente articolo nei soli confronti del contraente.

Comunque, l'Impresa non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 e 1228 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione, salvo il caso di volontarietà o dolo del conducente, nel qual caso l'impresa esercita la rivalsa direttamente su quest'ultimo.

#### **Art. 23 - Precisazioni sulla qualifica di "Terzo"**

Sono considerati terzi:

- a) le imprese e/o gli enti proprietari o committenti, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente, unitamente alle Società medesime;
- b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) i coniugi, i conviventi more uxorio, parenti ed affini del dipendente, nonché gli Amministratori ed i Dirigenti e relativi parenti e affini;
- d) i conducenti sono considerati terzi fuori dall'esercizio della funzione di guida.

#### **Art. 24 - Estensione Territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della U.E.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla U.E., ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde), l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato con incasso del relativo premio.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

#### **Art. 25 - Modalità per la denuncia dei sinistri**

La denuncia dei sinistri è redatta su stampato secondo il modello predisposto dall'IVASS unitamente alla modulistica predisposta dal Contraente e deve contenere la indicazione di tutti i dati relativi al sinistro in suo possesso.

E' cura del Contraente predisporre ordini di servizio atti ad obbligare i propri addetti alla redazione puntuale di modelli di rapporto di sinistro che contengano tutti i dati richiesti dall'assicuratore, ivi compresi i nominativi dei testimoni oculari e relativa dichiarazione con allegato documento di identità del dichiarante.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Per ulteriori procedure, ai fini dell'ottimizzazione dei risultati gestionali, si richiama quanto previsto dagli art. 9, 12 e 31.

#### **Art. 26 - Gestione delle vertenze civili e tutela penale**

L'Impresa assume, ai sensi dell'art.1917, c.c., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L'Impresa si impegna, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte senza aggravio di spese a carico dell'Azienda (da valutare col risarcimento diretto).

Ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti e dei responsabili di esercizio sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile.

Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

L'Impresa non risponde di multe, ammende e sanzioni amministrative in base alla circolare ISVAP n° 246 del 22/5/95, né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 27 - Polizza a Libro Matricola e Regolazione del Premio**

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione a qualsiasi titolo allo stesso Contraente. In ogni caso il libro matricola non può essere usato per conguagli di premio estranei alla movimentazione dei mezzi in entrata e in uscita. L'impresa è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso dell'anno.

Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo l'eventuale rateazione convenuta, fermo restando quanto previsto all'art. 19.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà determinato in base ai costi convenuti in sede di gara ed indicati nel Libro Matricola. Il Contraente darà immediate comunicazioni all'Impresa nelle forme concordate in relazione agli art. 9 e 12 e, a fronte delle stesse, verranno rilasciati i relativi certificati/contrassegni di assicurazione.

Per i veicoli inclusi, il Contraente pagherà il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

In caso di sostituzione di veicolo verrà riconosciuta, la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto di passeggeri, che richiede un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell'anno, sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni stagionali dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente.

Sono inoltre ammesse le esclusioni temporanee nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni e lunghe lavorazioni.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla forma di comunicazione prevista agli art. 9 e 12. La regolazione del premio annuo deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa stessa in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giornata di garanzia, addizionando i premi al lordo delle imposte relativamente ai veicoli inclusi e sottraendo i premi al netto delle imposte e di SS.NN. relativamente ai veicoli esclusi o sospesi.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce al lordo delle imposte. In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio riscosso in più al netto delle imposte e di SS.NN. La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il trentesimo giorno dalla data di invio dell'atto di regolazione al Contraente, qualora tale atto dovesse riportare dei conteggi errati detti termini verranno posticipati di conseguenza.

#### **Art. 28 - Obbligo dell'Impresa di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio**

L'impresa delegataria fornisce almeno trimestralmente i dati afferenti lo stato dei sinistri (aperti, liquidati e/o riservati e relativi importi, senza seguito), al fine di agevolare il contraente nella gestione del rischio.

Al fine, inoltre, di predisporre la base d'asta o la base di riferimento nella gara ed alle Imprese offerenti di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati, l'azienda richiede almeno tre mesi prima della celebrazione della gara il rapporto sinistri a premi di primo anno afferente quanto meno l'esercizio precedente a quello per il quale si effettua a gara nonché le tariffe nazionali per il settore III afferenti il trasporto pubblico locale.

L'impresa delegataria è tenuta a fornire questi dati entro un mese dalla richiesta così come sancito dal D.Lgs. n° 209/05.

#### **Art. 29 - Riservatezza dei dati afferenti il rapporto sinistri a premi.**

L'impresa non può far conoscere ad altre imprese il rapporto sinistri a premi dell'azienda appaltante cui sola compete la scelta di diffondere o meno tale dato a suo insindacabile giudizio. Un tale comportamento da parte dell'impresa può essere censurato con l'estromissione dalla gara, potendo tale comportamento integrare gli estremi della turbativa d'asta.

Fra le parti, invece, si rinuncia per quanto attiene i rapporti contrattuali da entrambe le parti a problemi di privacy, onde si prevede un dialogo on-line sulla gestione dei sinistri, i cui connotati operativi verranno concordati fra la delegataria e la ATPL assicurata a partire dall'apertura del sinistro.

**Art. 30 - Sostituzione del Certificato e del Contrassegno**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Il rilascio dei duplicati sarà gratuito ed avverrà nell'osservanza di quanto disposto di concerto fra le parti o dal Regolamento.

**TITOLO IV – CONDIZIONI SPECIALI**

**Art. 31 - Messa a punto di un efficiente servizio di gestione e di liquidazione danni per sinistri del Contraente**

La messa a punto di un efficiente servizio di gestione e liquidazione danni per sinistri del Contraente, che deve tener anche conto del particolare rapporto tra l'Azienda Trasporto Pubblico Locale e i clienti – trasportati – danneggiati, è in relazione all'entità annuale dei sinistri denunciati dal Contraente ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati. Il contraente può chiedere all'impresa di concordare un regolamento per la gestione dei sinistri e dei contratti anche a mezzo di procedure di dialogo on line.

Per quanto riguarda l'apertura e la gestione dei sinistri, si richiama quanto previsto nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n.254 - art.9. in materia di Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati, fermo restando che per le riparazioni dei danni del parco aziendale effettuate in house non vi è obbligo di fatturazione (art.2, comma 2, n. 5, DPR 623/72) e che, pertanto, vi è esonero di trasmettere la fattura all'assicuratore a mente del 2° comma dell'art.23 della legge 12/12/02 n.273.

**TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 32 - Riparto di coassicurazione**

Il rischio viene ripartito tra le seguenti società secondo le percentuali di seguito indicate:

*(da compilarsi solo in caso di RTI o coassicurazione)*

Compagnia	Denominazione Società	Percentuale di ritenzione
Mandatario/delegataria		
Mandante/Coassicuratrice		
Mandante/Coassicuratrice		

**Art. 33 - Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

**ALLEGATI**

**ALLEGATO A)**

Costituente parte integrante del capitolato di assicurazione afferente la copertura obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

- 1) RISCHIO ASSICURATO: responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autobus/filobus
- 2) CONTRAENTE: SGM SPA
- 3) DECORRENZA: ore 24 del 31/12/2018
- 4) SCADENZA: ore 24 del 31/12/2020
- 5) NUMERO DEI VEICOLI ASSICURATI AL 31/12/2018

autobus	47
filobus	12

6) MASSIMALE DI GARANZIA PER CIASCUN SINISTRO: € 32.000.000,00 per autobus e filobus

7) FORMA TARIFFARIA: BONUS/MALUS

**ALLEGATO B)**

Costituente parte integrante del capitolato di assicurazione afferente la copertura obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

1) RISCHIO ASSICURATO: responsabilità civile derivante dalla circolazione di AUTOVETTURE, AUTOCARRI, VEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO, VEICOLI PER USO SPECIALE, MOTOVEICOLI, MACCHINE OPERATRICI, RIMORCHI E TARGHE PROVA

2) CONTRAENTE: SGM SPA

3) DECORRENZA: ore 24 del 31/12/2018

4) SCADENZA: ore 24 del 31/12/2020

5) NUMERO E DATI TECNICI DEI VEICOLI ASSICURATI AL 31/12/2018

Autovetture/Autoveicoli	7
Furgoni e veicoli speciali	10

6) MASSIMALE DI GARANZIA PER CIASCUN SINISTRO: € 7.290.000,00 per autovetture e automezzi ausiliari

7) FORMA TARIFFARIA: BONUS/MALUS

**IL CONTRAENTE**

\_\_\_\_\_

**LA SOCIETÀ**

\_\_\_\_\_

